

## CREDITO FORMAZIONE 4.0

### Relatore:

Dott. Arturo Denza  
Dottore Commercialista in Salerno

**Il credito formazione 4.0, è stato introdotto con La legge 205/2017** (legge di bilancio 2018) e prorogato poi:

- per l'anno 2019 dalla legge di bilancio 2019 n.145/2018
- per l'anno 2020 dalla legge 160/2019
- per gli anni 2021 e 2022 dalla legge 178/2020 art. 1 comma 1064.

La misura premia **gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.**

Art.1 comma 48 della L.205/2017 infatti recita:

“ Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali

- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. (vendita e marketing/ informatica/ tecniche e tecnologie di produzione e sottodirectory)

### **Soggetti beneficiari:**

**Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

## **SOGGETTI Esclusi**

### **Sono escluse le imprese in difficoltà:**

- in stato di liquidazione volontaria,
- imprese in difficoltà (perdita oltre il 50% del capitale (srl) o dei propri fondi (snc -sas)
- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo senza continuità aziendale,
- altra procedura concorsuale.
- **destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

### **La fruizione del beneficio spettante:**

- è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

**Il contributo del credito d'imposta per la formazione 4.0 può essere "goduto" anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato, o non abbiano in programma di fare, investimenti 4.0.**

### **Modalità di svolgimento della formazione:**

- **esterna:** appaltata dall'impresa a soggetti esterni qualificati. (vedi art. 3 comma 6, DM 04.05.2018 art.1, comma 213 L.160/2019).
- **Interna:** con personale docente interno.
- **con personale docente** esterno assistito da tutor interno.

### **La formazione può avvenire**

- in aula
- in modalità "e learning"
- in modalità streaming.

Naturalmente con strumenti che assicurino la partecipazione continua dei discenti e con momenti di verifica dell'apprendimento. (per tali modalità vedi circolare Mise 412088 del 03.12.2018).

**Le spese ammissibili per l'anno 2020 sono:**

- **spese per il personale in veste di discente** (considerare il costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione),
- **spese per il personale dipendente in veste di tutor o docente nel 30% della sua retribuzione complessiva annua,**
- **spesa per certificazione contabile obbligatoria** (per imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti) limite € 5.000.
- **Esclusi dall'ammissibilità al credito d'imposta i titolari di rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo**, che possono partecipare alla formazione ma non permettono all'azienda di beneficiare per la loro quota del credito.

Per personale si intende in rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e parziale e con contratto di apprendistato.

**COSTO AZIENDALE:**

- 1) Retribuzione al lordo delle ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
- 2) Ratei del TFR
- 3) Mensilità aggiuntive
- 4) Ferie e permessi
- 5) Indennità di trasferta (nel caso inerenti le attività formative se fuori sede)

**La modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021**

prevede che a partire dal 1° gennaio 2021 sono ammissibili al credito d'imposta anche le seguenti spese:

- spese di personale relative **ai formatori** per le ore di partecipazione alla formazione (equiparati ai discenti);
- **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali **le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,**
- **l'ammortamento** degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
- costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative **ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)** per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

- Sono **escluse le spese di alloggio**, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che **sono lavoratori con disabilità**.

### **Attenzione**

Le spese ammissibili devono risultare da un'apposita certificazione da allegare al bilancio.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

### **PERCENTUALE CREDITO IMPOSTA**

Il credito d'imposta, spetta in **percentuale delle spese relative al personale dipendente** impegnato nelle attività di **formazione ammissibili**, limitatamente al **costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione**. In particolare, è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese

30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

Piccole imprese < 50 dipendenti / fatturato o totale bilancio 10 milioni di euro

Medie imprese >50 e < 250 / fatturato > 10 milioni euro/

Grandi > 250 dipendenti e fatturato superiore ai 50 milioni di euro

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

In caso di **lavoratori svantaggiati** di cui all'art. 1, comma 211, legge 160/2019 al di là della dimensione aziendale **spetta il 60% delle spese ammissibili** (per queste categorie assenza di impiego da almeno sei mesi, limiti di età, assenza titolo di studio ecc.), o molto svantaggiati (assenza di impiego da 24 mesi ecc.).

### **Contabilizzazione:**

**La contabilizzazione del credito d'imposta dovrà tenere conto di due principi:**

- 1) il beneficio è equiparabile a un contributo in conto impianti
- 2) la contabilizzazione dello stesso deve tener conto del principio di correlazione fra gli elementi contabilizzati.

L'allocazione delle spese di formazione nell'attivo patrimoniale oppure nel conto economico determinerà la classificazione.

#### **In funzione della scelta di allocazione delle spese:**

- 1) Se le spese di formazione sono inserite nel **conto economico** il credito d'imposta sarà classificato economicamente nella voce «**Altri ricavi**» con la rilevazione patrimoniale all'interno dei **crediti tributari**.
- 2) Se invece la rilevazione avviene mediante **la capitalizzazione delle spese di formazione**, la contabilizzazione del credito d'imposta potrebbe avvenire con **l'uso del metodo diretto** (cioè il costo di formazione capitalizzato al netto del credito d'imposta stimato) o in alternativa con **la metodologia indiretta** (tramite la tecnica del risconto).

#### **IRRILEVANZA FISCALE**

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (variazione in diminuzione in unico)
- Ai fini fiscali, non vi sono dubbi **sulla deducibilità del costo della formazione** in base all'articolo 109 comma 5 del Tuir, (sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi)
- mentre in caso di **capitalizzazione** si renderà applicabile, in linea generale, la disposizione inserita nell'articolo 108, comma 1, del Tuir. (deducibilità in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto);

In tal caso si applica l'art. 88, comma 3b; (I contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi sono considerati **sopravvenienze attive**).

Si ricorda tuttavia – proprio per la particolarità della fattispecie – che alle imprese di nuova costituzione è consentito rinviare la deducibilità della quota deducibile imputabile a ciascun esercizio dal momento in cui la newco consegue i primi ricavi.

#### **Utilizzo:**

- **Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.**

- Non è richiesta l'apposizione di visto di conformità per importi superiori a € 5.000,00
- **La compensazione può essere effettuata anche prima dell'invio della dichiarazione dei redditi.**
- **Non è soggetto alle limitazione dei 250 mila euro annui.**
- Il modello f24 va presentato unicamente con i servizi telematici all'ADE.
- Il codice tributo istituito per la compensazione è 6987, l'anno di riferimento è l'anno in cui è stata effettuata la formazione.
- **Il credito d'imposta non può essere ceduto.**

## CUMULABILITA'

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 04.05.2018 il **credito d'imposta è cumulabile**

- **senza limitazioni** con altre misure di aiuto aventi oggetto **costi ammissibili diversi** anche se riferiti al medesimo progetto.
- **con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili**, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. ( in genere ammonta **al 50% di tutti i costi ammissibili**)

**Calcolo del credito imposta:** Per l'annualità 2020 Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

## Obblighi documentali:

- 1) Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti della formazione
- 2) Registri nominativi di svolgimento delle attività formative
- 3) Attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative
- 4) Certificazione contabile delle spese sostenute
- 5) Inserimento degli importi richiesti nei quadri della dichiarazione RS e RU
- 6) Conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
- 7) Comunicazione al MISE: Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. **La comunicazione è**

**richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.** Invio anche a consuntivo dopo le compensazioni. **Non costituisce condizione preventiva all'accesso al beneficio.** Il suo inadempimento non è causa di diniego dell'agevolazione.

## Certificazione contabile

### Il Revisore deve certificare

- 1) L'effettivo sostenimento dei costi
- 2) La corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
- 3) Non deve contenere valutazioni di carattere tecnico sulle attività formative ammissibili.

Documenti da richiedere:

- registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discente e docente/formatore esterno;
- attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative resa dal legale rappresentante dell'impresa a ciascun dipendente;

documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese del personale:

- copia delle buste paga dipendenti facenti parte del progetto,
- copia bonifici del pagamento degli stipendi ai dipendenti,
- copia estratto conto da cui si evinca il pagamento degli stipendi,
- copia del modello f24 per pagamento dell'irpef e dei contributi,
- copia Unilav e ordini di servizio o time sheet,
- copia mastri conti spese personale,
- copia mastri conti oneri inps inail,
- copia libro giornale,
- copia mastro spese per consulenza (docente esterno) o fatture da ricevere.

## Fac simile certificazione

### **CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0**

di cui all'art. 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e di cui all'art. 6, comma 1, D.M. 04/05/2018

Il sottoscritto in qualità di Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo registro di cui al D. Lgs. 39/2010 al n. 108513.

Incaricato di certificare ai sensi dell'art. 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e dell'articolo 6, comma 1, D.M. 04/05/2018, la documentazione contabile attestante le spese ammissibili al credito d'imposta Formazione 4.0 di cui all'art. 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss. mm. ii. sostenute dalla seguente impresa:

**(riportare tutti i dati aziendali)**

#### **DICHIARA**

- che la società ... non è soggetta a revisione legale dei conti nel periodo d'imposta 2020;
- che la società ... ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, richiamato dall'art. 1, comma 79, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), è definita **PICCOLA IMPRESA**, come risultante dalla seguente documentazione contabile ed amministrativa acquisita attestante la dimensione d'impresa:

**Visura camerale della CCIAA di Salerno e bilancio contabile anno 2020;**

- che la società ... s.r.l. **ha sostenuto nel corso del periodo d'imposta 2020 spese per attività di Formazione 4.0** per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 applicate agli ambiti aziendali definiti dall'allegato A alla Legge 205/2017, relativamente ai seguenti progetti formativi svolti in modalità interna:

**inserire testo del progetto** recuperabile dai documenti forniti (esempio Integrazione Digitale Dei Processi Aziendali )

- che le spese considerate ammissibili al credito d'imposta per attività di Formazione 4.0 sui suddetti progetti sono relative al personale dipendente partecipante in veste di
- discente per un totale di 4.400 ore di formazione annue e di 15 lavoratori per complessivi € 72.111,82.

I seguenti lavoratori dipendenti, dall'esame della documentazione agli atti sono stati impiegati nelle attività formative nel seguente modo.



**(Scheda compilata nella certificazione)**

Nome cognome dipendente /codice fiscale

totale ore impiegate

riepilogo costo annuo per risorsa

costo orario per risorsa

totale ore allocabili

Totale spese del personale

importo totale per progetto

**Al fine della verifica dell'impiego dei lavoratori sulle attività formative sono stati acquisiti i seguenti documenti:**

- registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discente e docente/formatore esterno;
- attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative resa dal legale rappresentante dell'impresa a ciascun dipendente;
- documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese del personale;

Inoltre

che la spesa sostenuta e documentata per l'attività di certificazione contabile resa dal sottoscritto è pari ad Euro **max 5.000,00** (vedi mandato e preventivo);

**Il sottoscritto,**

- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,
- avendo osservato, nello svolgimento di tale incarico, i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. n. 39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell'IFAC,

## ATTESTA

ai sensi dell'art.1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 6, D.M. 04/05/2018:

- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- la regolarità formale della documentazione contabile relativa ai costi sostenuti per l'attività di Formazione 4.0 e sopra elencata.

Il credito d'imposta Formazione 4.0 spettante nel periodo d'imposta 2020 dall'impresa S.r.l. è così quantificato:

Spese agevolabili	N totale ore formazione	N lavoratori	Totale spese
Personale discendente al 50%	3.000	11	42.122,64 €
Personale discendente al 60%	1.400	4	29.989,18 €
A - Totale spese del personale			72.111,82 €
<b>B – Base Aliquote Credito anno 2020</b>			<b>42.122,64 € al 50%</b> <b>29.989,18 € al 60%</b>
C - Credito 2020 per formazione al 50% (A x B)			
C1- D.M. 17/10/17 Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 60%			
			21.061,32 €
			17.993,51 €
D - Spese di certificazione contabile			5.000,00 €
Credito d'imposta formazione 4.0 (C+C1+D)			<b>44.054,83 €</b>

### Esposizione del credito nei quadri RS e RU della dichiarazione dei redditi

Va compilato il:

- **Prospetto aiuti di Stato Quadro RS rigo 401** del modello redditi SC 2021:

va riportato al n.1 il codice "54"

la data di inizio e fine formazione,

la localizzazione,

la tipologia di costi sostenuti

l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo.

**-Quadro RU sez. 1 e sez. 4 del modello redditi SC 2021:**

**va riportato nel quadro RU sez. 1**

- rigo RU 1 (codice credito) il codice F7
- rigo RU 5 col.3 l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo,

**va riportato nel quadro RU sez. IV**

- rigo RU 110 colonna 1 il numero totale delle ore in formazione totali sommando le ore dei discenti a quelle eventuali dei docenti.
- RU 110 colonna 2 il numero complessivo dei lavoratori sommando discenti e docenti impegnati nella formazione.

**E' previsto l'obbligo di indicare il credito d'imposta nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese e nelle successive dichiarazioni fino a conclusione dell'utilizzo.**

Il credito d'imposta ha natura automatica (non bisogna inviare alcun modello)

**L'inadempimento dell'obbligo di indicazione in dichiarazione non pregiudica la spettanza del credito.**

Si può sanare l'omissione con il ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del dlgs.472/97.

Le sanzioni comminate sono quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione da euro 250 a euro 2000.

Salerno 16 giugno 2021

dott. Arturo Denza